

TRACCIA C

Con ricorso per Cassazione notificato il 18.04.2017 e depositato il 03.05.2017, l'avv. Mario Bianchi, regolarmente incaricato, impugnava la sentenza n° 10/1/16, depositata il 20.12.2016 emessa dalla CTR di Firenze, tra l'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara (ricorrente) e la sig.ra Tizia (resistente), con la quale veniva accolto il ricorso dell'Agenzia e quindi riformata la sentenza di primo grado. Tale pronuncia aveva dichiarato la validità dell'avviso di accertamento n. 001-2012 relativo a Irpef ed altro, per il periodo d'imposta **2007**, con il quale venivano accertati presunti maggiori redditi in capo a Tizia. In data 22/02/2017 veniva notificata dall'Agenzia delle Entrate a Tizia l'intimazione di pagamento n. 002/2017, recante la pretesa di € 60.000,00, sulla base della sentenza già impugnata con ricorso per Cassazione. La sentenza della CTR, in particolare, sanzionava l'esibizione "*tardiva*" di alcuni documenti probatori prodotti dalla ricorrente, in quanto la loro presentazione sarebbe avvenuta dopo i termini di decadenza del potere accertativo. Tuttavia, a seguito dell'invio del questionario n. 123/2012 in data 03.09.2012 da parte dell'Ufficio, la parte compariva in data 28.9.2012 presso l'ente impositore, depositando i documenti a propria disposizione, riservandosi comunque ulteriori produzioni che si fossero rese utili e/o necessarie. Nonostante ciò, l'Amministrazione rimaneva in silenzio e provvedeva poco dopo (18.10.2012) alla notifica dell'avviso di accertamento. Per questo motivo, Tizia aveva presentato istanza di accertamento con adesione in data 13.12.2012, alla quale era seguita la sua convocazione per la data del 10.01.2013. In quell'occasione Tizia aveva prodotto tutta la documentazione necessaria che sarebbe dovuta servire a dimostrare la palese infondatezza e illegittimità dell'avviso di accertamento; nonostante ciò il procedimento si concludeva infruttuosamente. Dall'altro lato, aveva dimostrato che le spese per incrementi patrimoniali contestate dall'Ufficio non erano a lei attribuibili, in quanto sostenute dal coniuge Caio. Tanto più che Caio, per far fronte a queste spese, aveva fatto ricorso a finanziamenti ottenuti da istituti di credito, che gli avevano consentito di spalmare negli anni le uscite. Tizia, proprietaria di un solo immobile costituente residenza familiare, svolge, infruttuosamente da qualche anno, l'attività di intermediazione nel settore nautico, con un reddito medio annuo normalmente inferiore ad euro 10.000,00, che, senza il supporto del marito, consentirebbe a mala pena di far fronte alle esigenze personali della vita quotidiana, tanto che il suo unico conto corrente rasenta la soglia dello zero. Tutto ciò premesso, il candidato, assunto le vesti del dott. Mario Rossi, con studio in Pisa alla via G. Giusti, n. 30, proponga istanza per ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza già impugnata con ricorso per Cassazione.

